

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 187

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di convenzione autostradale tra Anas Spa e
Società autocamionale della CISA Spa

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 ottobre 2007)

**SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA
ANAS SPA
-
AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA**

**SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 82 E SEGG. DEL
DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006 N. 262, CONVERTITO DALLA LEGGE 24.11.2006 N. 286
E S.M.I.**

**ANAS S.p.A. con socio unico
DIREZIONE GENERALE
via Monzambano 10 - 00185 ROMA**

tra l'ANAS S.p.A., Società con Socio Unico (C.F.: 80208450587), in seguito denominata per brevità anche "ANAS" o "Concedente", e la Società Autocamionale della Cisa p.A. con sede legale in Pontetaro di Noceto (PR), via Camboara, n 26/A (C.F. e P.IVA 00155940349) "Concessionaria", avente ad oggetto l'affidamento della costruzione e dell'esercizio della A15 Parma-La Spezia con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno del mese di in Roma, P.le di Porta Pia n. 1, in una sala del Ministero delle Infrastrutture

SONO PRESENTI


DA UNA PARTE

Il dott. Pietro Ciucci, nato a Roma il 24 ottobre 1950, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS - SOCIETÀ' PER AZIONI", con sede in Roma Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. 1024951, codice fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003, in virtù dei poteri derivantigli dallo Statuto

E DALL'ALTRA


Paolo Pierantoni, nato a Genova il giorno 9 dicembre 1956 e domiciliato per la carica in Pontetaro di Noceto in qualità di Consigliere Delegato della Società Autocamionale della Cisa p.A., con sede legale in Pontetaro di Noceto (PR), via Camboara, n 26/A, Capitale sociale di Euro (41.600.000,00) interamente sottoscritto alla data odierna, iscritta al Registro delle Imprese di Parma n. 5419, Codice fiscale e P.I. 00155940349, giusta poteri risultanti dal Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Parma in data

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue



PREMESSO

- - che, nel settembre 1958, è stata firmata tra la Società e l'ANAS la convenzione n. 3553 di Rep., approvata e resa esecutiva con D.I. 18 marzo 1960, n. 551, relativa alla concessione per la costruzione e l'esercizio della Autostrada Fornovo-Pontremoli;
- - che, nel marzo 1968, è stata firmata la convenzione n. 8909 di Rep., approvata e resa esecutiva con D.M. 3 maggio 1968, n. 931, relativa alla costruzione ed esercizio della Autostrada della Cisa, comprensiva della suddetta Autostrada Fornovo - Pontremoli, nonché dei due ulteriori tratti di prolungamento da Fornovo alla Via Emilia ed Autostrada del Sole e da Pontremoli a Santo Stefano Magra ed Autostrada Sestri Levante-Livorno;
- che, con convenzione in data 1 luglio 1974 n. 13647, approvata ai sensi della legge 28 aprile 1971 n. 287, con D.I. 16 luglio 1974 n. 3357 è stata affidata alla Autocamionale della Cisa S.p.A., come in epigrafe, la concessione di costruzione ed esercizio della autostrada A15 Parma-La Spezia con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca);
- che l'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'art. 18-bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, dispongono, rispettivamente, la sospensione del rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade e la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto;
- che l'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531 dispone che la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, già disposta dall'art. 18-bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è riferita esclusivamente ai soli lavori di primo impianto, con esclusione di eventuali successivi interventi di adeguamento di autostrade già concesse tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio;
- che, con convenzioni aggiuntive e modificative in data 05 agosto 1986, n. 18713 approvata con D.I. n.2131 del 13 gennaio 1987 e n. 20401 del 23 novembre 1990 approvata con D.I. n. 2665 del 03 aprile 1991 sono state introdotte aggiunte e modificazioni alla predetta convenzione;
- che in data 7 dicembre 1999 tra l'Ente Nazionale delle Strade e la Società Autocamionale della Cisa p.A. è stata stipulata una convenzione novativa, approvata e resa efficace con Decreto Interministeriale 611/segr DICOTER del 21 dicembre 1999 registrato alla Corte dei Conti data 11 aprile 2000;
- che la succitata convenzione novativa disciplina i rapporti di concessione fra Anas S.p.A. Concedente e la Società Autocamionale della Cisa p.A. Concessionaria relativi alla autostrada A15 e ai raccordi e ai collegamenti assentiti in concessione di costruzione ed esercizio assentiti in concessione di costruzione ed esercizio;
- che tale convenzione fra l'altro, ribadisce che l'oggetto della concessione continua ad essere costituito dalla costruzione e dall'esercizio della autostrada A15 Parma-La Spezia, con prolungamento per Nogarole Rocca, e chiarisce, nelle premesse al piano finanziario, che l'Anas continua ad essere impegnata ad esaminare il piano finanziario comprendente la realizzazione del predetto collegamento, una volta risolte le problematiche che ne avevano impedito la realizzazione;
- che la Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture, in data 18 gennaio 2006, ha richiesto la predisposizione e la trasmissione di un piano finanziario nel quale si prevista la




2

realizzazione dell'intervento Raccordo Autostradale Parma Nogarole Rocca in assenza di contributi a carico dello Stato;

- che per effetto di tale istanza ed al fine di assicurare il raggiungimento di condizioni di equilibrio economico finanziario, la Società Concessionaria ha richiesto la rideterminazione del termine contrattuale di durata della concessione;
- che su tale richiesta della Società Concessionaria è stata avviata una procedura di infrazione dalla Commissione europea, Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, n. 2006/4419 C(2006) 4588 del 12 ottobre 2006, che considera la rideterminazione della durata della concessione per la realizzazione del prolungamento per Nogarole Rocca come una "*proroga della concessione avente ad oggetto la gestione delle opere esistenti...*" che "*...si tradurrebbe nell'attribuzione diretta di una nuova concessione di servizi, in violazione delle regole e dei principi del trattato...*";
- che nell'ambito del predetto procedimento di infrazione il Ministero delle Infrastrutture ha prospettato una soluzione operativa, a fronte della quale il termine della concessione viene determinato, in via ultimativa, entro una più contenuta scadenza rispetto a quella ricavabile dalla previsione normativa vigente al momento dell'assunzione della concessione (30 anni dalla data di apertura al traffico della tratta Parma Nogarole Rocca);
- che la predetta proposta del Ministero delle Infrastrutture è stata rappresentata dal Ministero stesso ai Servizi dell'Unione Europea con nota del 24 Aprile 2007;
- che, conseguentemente, si è ritenuto di poter procedere alla stesura della presente convenzione;
- che in data 3 ottobre 2006 è entrato in vigore il D.L. 262/2006, convertito - con modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006 n. 286 (GU n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dal comma 1030 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;
- che in data 26 gennaio 2007 il Cipe ha approvato la direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale ai sensi e per gli effetti di cui alla precitata Legge 286/2006;
- che in data 15 giugno 2007 il Cipe ha approvato le modifiche alla direttiva del 26 gennaio 2007;
- che ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i., tra le parti viene stipulata la presente convenzione ricognitiva e novativa della precedente convenzione del 1999, nonché della precedente del 1958, del 1968 e del 1974 e dei relativi atti aggiuntivi del 1986 e del 1990.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra la Società ANAS S.p.A. (denominata per brevità Concedente), rappresentato nel presente Atto dal Presidente Dott. Pietro Ciucci e la Società Autocamionale della Cisa p.A. rappresentata dal Consigliere Delegato Paolo Pierantoni, si conviene e si stipula quanto segue.



Sezione I – Amministrativa Contrattuale

Art. 1 – Premesse

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente convenzione.
- 1.2 La presente Convenzione Unica, redatta ai sensi dell'art. 2, comma 82, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche, sostituisce ad ogni effetto la convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 1999, registrata alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2000, a far data dalla registrazione del decreto interministeriale di approvazione.
- 1.3 La presente Convenzione Unica, predisposta in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario allegato alla convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 1999, ha contenuto ricognitivo della convenzione stessa indicata al comma 1.2, nonché di adeguamento alle previsioni dell'art. 2, comma 83 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche e della delibera CIPE 26 gennaio 2007 e s.m.i.
- 1.4 Le parti si danno reciprocamente atto di non avere alcun diritto, pretesa, interesse o aspettativa in relazione alla convenzione novativa del 7 dicembre 1999, già sostitutiva di quelle del 1958, del 1968 e del 1974 e dei relativi atti aggiuntivi del 1986 e del 1990, ed a qualsivoglia atto o provvedimento intercorso precedentemente alla stipula della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

- 2.1 La presente Convenzione Unica disciplina integralmente ed unitariamente il rapporto tra il Concedente ed il Concessionario per la costruzione e l'esercizio di tutti gli interventi, già assentiti in concessione di costruzione ed esercizio, della convenzione stipulata con l'ANAS in data 7.12.1999:

A15 Parma-La Spezia km 101 con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca) per Km 83
Complessivi Km 184

Il prolungamento per Mantova è suddiviso in due tratte funzionali:


- da Parma all'autostrada regionale Cremona – Mantova (compresa la parte in comune);
- dall'Autostrada regionale Cremona – Mantova a Nogarole Rocca.

nonché delle seguenti opere realizzate in forza del D.L. 1° aprile 1989, n. 121, convertito con la legge 29 maggio 1989, n. 205, e della legge 23 agosto 1988, n. 373: (Colombiane '92)

- lavori per l'ammodernamento dell'Autostrada A15 della Cisa del tratto da Fornovo alla galleria di Valico:


- Tronco Fornovo-Citerna
- Tronco Selva-Grontone
- Ampliamento rampa A15-A12
- Potenziamento posto di manutenzione di Berceto

2.2. Sono affidate al Concessionario, con la citata Convenzione, le attività ed i compiti necessari per



l'esercizio dell'autostrada sopra indicata, secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli della presente convenzione, nonché ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, nonché, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, di quelli inerenti l'adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a servizio delle grandi aree metropolitane, di seguito indicati:

- a) Adeguamento del tracciato autostradale in corrispondenza del Viadotto Vigne dal km 472+842 al km 48+726
- b) Potenziamento caselli di Parma Ovest, Fornovo, Borgotaro, Berceto, Pontremoli e Aulla
- c) Adeguamento del tracciato autostradale dalla località Selva al viadotto Grontone dal km 34+034 al 37+615
- d) Adeguamento del tracciato autostradale dalla località Citerna alla località Selva dal km 30+642 al 34+034
- e) Caserme Polizia Stradale Parma Ovest - e Pontremoli
- f) Adeguamento delle Barriere di sicurezza-
- g) Sistemi informativi di viabilità e traffico
- h) Barriere antirumore
- i) Adeguamento del tracciato autostradale dallo svincolo di Berceto al viadotto Rivi Freddi
- j) Potenziamento e riqualificazione ambientale parcheggi. Opere di mitigazione ambientale lungo il tracciato esistente
- k) Adeguamento viabilità di adduzione al casello di Aulla km 91+392
- l) Posizionamento Cippi di confine
- m) Lavori di consolidamento, con adeguamento alle norme vigenti, di strutture, ponti, viadotti, gallerie; adeguamento degli impianti di illuminazione, ventilazione ed antincendio nelle gallerie
- n) Viabilità di adduzione al casello autostradale di Parma Ovest
- o) Adeguamento del tracciato autostradale dal viadotto Erbettola alla galleria Casacca km 39+933 ÷ 41+818
- p) Adeguamento del tracciato autostradale dalla località Faino alla località Camporoberto km 44+118 ÷ 44+745
- q) Adeguamento del tracciato autostradale dalla località Partigiano al viadotto Campedello km 44+118 ÷ 47+324



5

r) Adeguamento del tracciato autostradale dal viadotto Barcalesa alla galleria di valico km 54+697 + 54+951

s) Completamento dell'Autostrada tra Parma (A1) e Nogarole Rocca (A22).


Gli interventi di cui alle lettere d) i), o), p), q) potranno essere inseriti nel Piano economico finanziario in occasione delle successive scadenze del periodo regolatorio.

Agli interventi di cui alla lettera s) si applica la delibera CIPE n.1/2007 e s.m.i. La stessa si applica, altresì, agli interventi di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), j), k), m), n), r) per la parte eccedente i valori indicati al precedente piano economico finanziario allegato alla convenzione del 7 dicembre 1999.

2.2.bis. Costituiscono oggetto della concessione le aree di servizio indicate nel progetto definitivo della Parma - Nogarole Rocca, che dovrà essere approvato dal CIPE. Per la tratta in esercizio Parma - La Spezia, costituiscono oggetto della concessione le aree di servizio indicate nell'Allegato G alla presente convenzione che riporta le scadenze delle relative concessioni già assentite ai sensi della convenzione del 7 dicembre 1999, alla cui data di scadenza si dovrà procedere ad affidamento mediante procedura concorsuale ai sensi e nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria .

2.3 Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti Allegati:

- A) Tariffe di pedaggio;
- B) Indicatore X
- C) Indicatori di qualità;
- D) Aggiornamento tariffario;
- E) Piano finanziario;
- F) Classificazione interventi di ordinaria manutenzione;
- G) Aree di Servizio
- H) Elementi informativi minimi per le stime di traffico ai sensi della direttiva CIPE n. 1/2007 e s.m.i.);
- I) Dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, della direttiva ministeriale 283/98.
- J) Elenco elaborati del Progetto Definitivo. Il Progetto Definitivo degli interventi approvato dal Cipe con delibera 9 maggio 2006 n. 132, e le relative prescrizioni e raccomandazioni , pur non materialmente allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante della stessa:
- K) Elenco e descrizione delle opere
- L) Recupero introiti per investimenti non realizzati o ritardati. Quantificazione Benefici e modalità di recupero.




M) Cronoprogramma dell'intervento.

N) Elenco Soci del Concessionario.

Art. 3 – Obblighi del Concessionario

- 3.1 Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla costruzione ed alla manutenzione ed esercizio dell'Autostrada sino alla scadenza della concessione, così come indicato all'art. 2.
- 3.2. In particolare il Concessionario provvede:
- a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
 - b) al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse;
 - c) all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
 - d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle tratte autostradali assentite in concessione;
 - e) ad introdurre ed applicare le modifiche all'indicatore di qualità settoriale di cui al successivo art. 19 della presente Convenzione Unica, che si renderanno necessarie ai sensi delle Delibere CIPE adottate anche in attuazione a quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
 - f) ad attuare le direttive concernenti l'erogazione dei servizi all'utenza da parte del Concessionario con l'individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente con le modalità di cui all'art. 2, comma 86, lett. b), del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche;
 - g) alla progettazione ed esecuzione delle opere indicate all'art. 2, così come previsto nel piano economico finanziario allegato E;
 - h) a presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell'anno successivo. La classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione è riportata nell'elenco allegato F alla presente Convenzione;
 - i) a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui alla precedente lett. h);
 - j) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione;
 - k) oltre all'aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vigore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale oggetto di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per la attività di costruzione e manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno impartite dal Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei costi delle singole prestazioni, per assicurarne, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per ciascuna attività svolta, nonché alla




7

trasmissione alla Concedente con cadenza trimestrale, al fine dell'esercizio del potere di controllo e dell'aggiornamento delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;


- l) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni di legge eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla trasmissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva lettera o), ai fini dell'esercizio del potere di controllo ai sensi della direttiva CIPE n. 1 del 26.01.2007 e s.m.i.;
- m) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, codice civile, di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle operazioni intragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;
- n) alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 28, consentendo al Concedente ogni attività di verifica ed ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi;
- o) alla fornitura al Concedente, con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati economici, finanziari e gestionali, anche in via telematica secondo le direttive che saranno impartite dal Concedente, consentendo al Concedente stesso ogni attività di verifica e ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 28;
- p) a certificare il bilancio, ai sensi dell'art.11, comma 5, L.n.498/92, a mezzo di una società di revisione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;
- q) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
- r) ad agire negli affidamenti di lavori, servizi, e forniture ai sensi della normativa vigente, come specificato al successivo art. 30;
- s) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di cui alla precedente lettera r) all'approvazione del Concedente come previsto dalla vigente normativa;
- t) a richiedere al Ministro delle Infrastrutture, per le procedure di affidamento di cui alle precedenti lettere r) ed s), di nominare le commissioni di gara, come previsto al successivo art. 30 fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;
- u) a vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

- v) a prestare o a farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dagli art. 111, 112, e 129 del D. Lgs. 163/2006 con le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 nonché le eventuali ulteriori garanzie sull'esecuzione degli investimenti;
- w) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell'art. 2387 del Codice Civile;
- x) a sottoporre al parere del consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione tecnico - economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture adottato ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e successive modifiche;
- y) a non ostacolare direttamente o indirettamente l'esercizio da parte del Concedente dei poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e della Convenzione Unica nonché a fornire al Concedente, per i medesimi fini, tutte le notizie dallo stesso richieste;
- z) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell'organo di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell'Economia e Finanze, che ne assume la Presidenza, ed uno dell'ANAS.
- aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami d'azienda e simili) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell'operazione;
- bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla precedente lett. aa), che all'esito dell'operazione stessa il costo delle provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;
- cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle precedenti lett. aa) e bb);
- dd₁) ad accantonare nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio d'esercizio al 31.12.2007, nel fondo rischi ed oneri, un importo corrispondente al beneficio finanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli interventi pregressi maturato nel periodo 2000 - 2005, nonché per il 2006 ed il 2007. L'accantonamento è decurtato della quota di beneficio precedentemente recuperata attraverso la riduzione del livello tariffario per l'anno 2007.
- dd₂) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel fondo rischi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all'eventuale mancata o ritardata realizzazione: a) delle opere inserite nel Piano Finanziario allegato alla convenzione del 7.12.1999, rispetto alle previsioni temporali di cui al Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione; b) dei nuovi interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione rispetto alle previsioni temporali indicate nel Piano economico finanziario. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17, tali importi sono determinati con le modalità riportate nell'allegato L.
- ee) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 3/2003 e per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per ogni intervento - anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da tariffa - e di riportare



l'adempimento a tale obbligo su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso.

- 3.3 Il Concessionario provvede ad aggiornare ed a presentare al Concedente, entro un anno dall'entrata in esercizio della nuova tratta autostradale, il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada").
- 3.4 Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione delle casermette, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli interni, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.
- 3.5 Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.
- 3.6 Il Concessionario, in particolare qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.
- 3.7 Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario, provvede al trasferimento in proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze, a titolo gratuito ed in ottimo stato di conservazione e libere da pesi e gravami.
- 3.8 Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione.
- 3.9 Il Concessionario dà atto ed accetta che, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11, l'aggiornamento periodico del piano economico finanziario di concessione sarà effettuato con le modalità previste dalla Delibera CIPE del 26 gennaio 2007 e sue eventuali modificazioni, con aggiornamento della presente Convenzione Unica per quanto necessario. Con le medesime modalità si procederà in caso di revisione del piano economico finanziario conseguente ad un nuovo piano di investimenti ovvero ad eventi straordinari che determinino un'alterazione del piano economico finanziario allegato alla presente Convenzione Unica così come previsto al successivo art. 11.
- 3.10 Il Concessionario consente al Concedente l'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna forma, l'utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario), sono stabilite con apposito disciplinare in conformità di quanto sopra.
- 3.11. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 comma 6, è vietata la cessione di azioni del Concessionario a soggetto che subentri con ciò nella posizione di socio dominante ovvero assuma la qualità di socio di minoranza con vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Concedente, rilasciata su conforme nulla osta del Ministro delle Infrastrutture, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Concedente. Il soggetto Concessionario deve mantenere costantemente la propria sede nel territorio italiano.
- 3.12. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla presente convenzione.
- 3.13. Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE del 26.1.2007 ed s.m.i.




Art. 4 – Durata della concessione

- 4.1 In funzione della realizzazione della tratta Parma – Nogarole Rocca, la scadenza della concessione è fissata al 31.12.2031.
- 4.2 In caso di mancata approvazione del Progetto definitivo relativo alla realizzazione della tratta Parma-Nogarole Rocca entro il 31.12.2010, verranno conseguentemente definiti dalle Parti, nei 6 (sei) mesi successivi, gli effetti sul Piano economico – finanziario e sulla Concessione.
- 4.2 bis. Le parti si danno atto che è in corso la procedura indetta dalla Regione Lombardia per la realizzazione dell'Autostrada Regionale Cremona – Mantova, destinata ad intersecare il tracciato progettato dal Concessionario presso Bozzolo. Ferma restando la realizzazione prioritaria, a valle dell'approvazione globale del progetto definitivo del Concessionario da parte del Cipe, della prima tratta funzionale e cioè da Parma all'intersezione con detta Autostrada Regionale, compreso il tratto in comune, entro la data del 31.12.2009 il Concedente ha la facoltà, su indicazione del Ministero delle Infrastrutture, di limitare l'intervento alla sola sopracitata prima tratta funzionale. In tal caso verranno conseguentemente definiti dalle Parti, nei 6 (sei) mesi successivi, gli effetti sul Piano economico – finanziario e sulla Concessione.
- 4.3. Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprietà al Concedente dell'autostrada assentita in concessione nonché delle relative pertinenze, a titolo gratuito ed in ottimo stato di conservazione.
- 4.4 Il Concedente, un anno prima della scadenza della durata della concessione, effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità del progetto esecutivo e delle successive concordate modificazioni. La mancata osservanza di tali obblighi determina la decadenza di diritto dalla concessione, con spese a carico di quest'ultimo e con risarcimento dei danni e con l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 25.
- 4.5 Alla scadenza del periodo di durata della concessione, i rapporti inerenti all'eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati dal successivo art. 5.

Art. 5 – Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente

- 5.1 Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire, alle condizioni di cui alla presente convenzione, nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa che avrà luogo contestualmente alla corresponsione dell'indennizzo di cui al successivo comma 5.2.
- 5.2 Per le opere già assentite nella convenzione del 7.12.1999 di cui alle lettere a, b, f, h, j, k, m, n, o, p, e per i nuovi interventi di cui alla lettera s, dell'art. 2 della presente convenzione, eseguiti e non ancora ammortizzati nel termine della scadenza della concessione, il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente



sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre dell'anno in cui termina la concessione. L'indennizzo dovrà essere corrisposto entro il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di scadenza della concessione. In caso di ritardo nel pagamento dell'indennizzo, dal 121° giorno, il subentrante dovrà riconoscere un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di 1 punto percentuale.

- 5.3 Ai fini dell'affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare, se del caso, le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in modo tale da evitare soluzione di continuità nell'esercizio dell'Autostrada.
- 5.4 Qualora il subentro del nuovo concessionario non si sia perfezionato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza della presente Convenzione di concessione, a detto subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione a favore del Concessionario dell'eventuale indennizzo di cui al comma 2.


Art. 6 Garanzie

- 6.1. Il Concessionario costituisce a favore del Concedente, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione, una garanzia fidejussoria di buona esecuzione della progettazione definitiva ai sensi dell'art. 111 e seguenti del D. lgvo. 163/2006, sul valore della progettazione definitiva stessa così come risultante dal piano finanziario a prima richiesta rilasciata da primario istituto creditizio o assicurativo. La fideiussione verrà liberata alla approvazione del Progetto da parte del Concedente.
- 6.2. Il Concessionario costituirà, alla data di approvazione del progetto definitivo e prima dell'inizio dei lavori, a favore del Concedente una garanzia fidejussoria di buona esecuzione della costruzione e della gestione operativa della concessione, in conformità alle norme di cui al D.lgvo. 163/2006.
- 6.3. Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applica la procedura di svincolo di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006.
- 6.4. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 2 è svincolata, ai sensi di legge, per l'ammontare relativo alla costruzione entro trenta giorni dal collaudo dell'opera, mentre per l'ammontare relativo alla gestione pro quota per ogni anno di gestione della concessione, ad eccezione dei casi di contestazione di inadempimenti da parte del Concedente, e fatto sempre salvo l'esercizio del potere di decadenza e/o revoca, nonché quello previsto dal successivo art. 25.

Art. 7 Responsabilità verso terzi ed assicurazioni

7.1 Il Concessionario assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

7.2 Il Concessionario - ai sensi della normativa vigente stipula a tale scopo in favore del Concedente una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti, nell'esecuzione dei lavori sino



alla data di emissione del certificato di collaudo (polizza n.° emessa in data da, con firma regolarmente autenticata.


7.3 Ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n.° 554/99, il Concessionario produce la Dichiarazione, rilasciata in datadalla, con firma regolarmente autenticata, contenente l'impegno a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare da rilasciare al Concedente. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo.

7.4 Ai sensi della normativa vigente, il Concessionario resta obbligato a stipulare le polizze di assicurazione di cui agli artt. 104 e 105 del D.P.R. n. 554/99.

Art. 8 - Poteri del Concedente

8.1 Il Concedente, senza oneri a proprio carico, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e s.m.i.:

- a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione unica e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti, potendo accedere anche ai sistemi telematici ed informatici per tutti gli atti di gestione e di contabilità e disporre, con oneri a carico del Concessionario, E.D.P. Audit, per verificare la sicurezza e la certezza dei dati;
- b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del Concessionario, ai sensi dell'art. 2, comma 86, lettera b) del Decreto Legge n. 262/06 così come modificato dalla legge 286/06 e della Delibera CIPE n. 1 del 26 gennaio 2007 e s.m.i., definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
- c) emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 86, lettera c) del Decreto Legge n. 262/06 così come modificato dalla legge 286/06 e della Delibera CIPE n. 1 del 26 gennaio 2007 e s.m.i., e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
- d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione unica e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 25 non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione; resta, comunque, fermo, il potere del Concedente di pronunciare la decadenza di diritto della concessione a spese del Concessionario, fatto salvo il risarcimento del danno;



- e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle imprese sottoposte al controllo dello stesso, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati;
- f) fermo quanto previsto al precedente art. 3 lett. dd), in caso di inerzia del Concessionario nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione Unica e dall'allegato piano economico - finanziario, provvede - previa diffida ad adempiere ed in caso di mancata ottemperanza alla diffida stessa - mediante interventi sostitutivi con oneri a carico del Concessionario medesimo.

Art. 9 - Decadenza della concessione

9.1 Fermo quanto previsto da altre disposizioni della presente Convenzione Unica, la decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma nel caso in cui il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi di cui ai seguenti articoli:

- a) art. 3, commi 2, 7 e 11;
- b) art. 4, comma 3;
- c) art. 10, comma 6;
- d) art. 12;
- e) art. 21, comma 1;
- f) art. 28, comma 4;
- g) art. 31.

La decadenza dalla concessione è dichiarata con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Concedente, ai sensi della Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i.


9.2 Il Concedente comunica al Concessionario l'inadempimento contestato con le modalità di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro congruo termine comunque non inferiore a [90] giorni che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine, il Concessionario può esercitare i diritti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario, il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a [60] giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. Il mancato adempimento a quanto nuovamente intimato comporta la decadenza della concessione. Il Concedente, a tal fine, scaduto il termine nuovamente intimato, comunica al Concessionario la sospensione dei diritti derivantigli dalla concessione, con l'obbligo del Concessionario stesso di riversare al Concedente tutti i ricavi derivanti dal rapporto di concessione percepiti successivamente alla ricezione della comunicazione e richiede ai Ministri competenti l'assunzione del provvedimento di decadenza dalla concessione ai sensi del precedente comma 9.1. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa. Saranno rimborsati al Concessionario i soli costi sostenuti per tale gestione ordinaria previamente autorizzati dal Concedente

- 9.3 Il subentrante, relativamente ai beni oggetto di concessione, corrisponde al Concessionario decaduto un importo corrispondente al valore contabile, al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni, certificati da società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal Concedente. Il debito è dilazionato fino al termine della residua durata della concessione ed è remunerato al saggio di interesse legale. Il Concedente ha diritto di rivalersi sulle somme dovute dal subentrante al Concessionario per i danni subiti e le sanzioni comminate al Concessionario stesso e da questo non corrisposte. Sono fatti salvi i diversi accordi tra il subentrante ed il Concessionario decaduto per il rilievo dei beni non costituenti oggetto di concessione.
- 9.4 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25, il Concessionario ha diritto al risarcimento dei danni da parte del Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi della presente Convenzione Unica.

Sezione II - Economico - Finanziario - Patrimoniale

Art. 10 - Bilancio e Partecipazioni del Concessionario

- 10.1 Fermo quanto previsto al precedente art. 3 lett. cc), il Concessionario deve trasmettere al Concedente entro due mesi dalla sua data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea ed il bilancio consolidato, ove predisposto.
- 10.2 Il Concessionario non può conservare o acquisire partecipazioni in Società, salvo quanto previsto dalla legge n. 136/1999, e, in tal caso, previa comunicazione al Concedente. Il Concessionario è, altresì, obbligato a comunicare al Concedente entro 2 (mesi) dall'assunzione dell'atto, l'eventuale acquisizione di partecipazioni, di rami d'azienda ovvero la costituzione di società, che abbiano ad oggetto sociale le attività di cui all'art. 3, comma 3 n. 1, della Legge 28 aprile 1971 n. 287, così come modificato dall'art. 19 della Legge n. 136/99.
- 10.3 Il Concessionario dichiara che le seguenti società, che esercitano le attività di cui al precedente art. 10.2, sono considerate collegate ai sensi dell'art. 63 della Direttiva 2004/18/CE:
- SEA S.p.A. (Tortona - AL), SICOGEN S.r.l. (Torino), STRADE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. (Chatillon - AO), PAVIMENTAL S.p.A. (Roma), CODELFA S.p.A. (Tortona - AL), EDILVIE S.p.A. (Serravalle Scrivia - AL), INTERSTRADE S.p.A. (Tortona - AL), ITINERA S.p.A. (Tortona - AL), A.C.I. (Tortona - AL), COGEDIL S.p.A. (Tortona - AL), SINA S.p.A. (Milano), SINECO S.p.A. (Milano), SINELEC S.p.A. (Tortona - AL), SSAT S.p.A. (Torino), EUROIMPIANTI S.p.A. (Tortona - AL), INFOSYSTEM S.r.l. (Tortona - AL), MICRLOUX S.r.l. (Tortona - AL).
- 10.4 Il Concessionario dichiara:
- che non sono considerate collegate ai sensi dell'art. 63 della Direttiva 2004/18/CE le seguenti società in cui detiene partecipazioni e che esercitano le medesime attività di cui all'art. 10.2;
 - di detenere partecipazioni nelle misure indicate nelle seguenti società che esercitano attività strumentali e/o ausiliarie all'oggetto della concessione:
 - 100,00% Cisa Engineering S.p.A.
 - 32,37% ABC Costruzioni S.p.A.



22,50% Autostrada Estense Società Consortile per azioni
0,211% Ce.P.I.M. Centro Padano Interscambio Merci S.p.A.
11,04% SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma Società per la Gestione S.p.A.
0,14% CAF dell'Industria dell'Emilia Centrale S.p.A.
1,00% SSAT Sistemi e Servizi per Autostrade Trasporti S.p.A.
8,333% Confederazione Autostrade S.p.A.
3,00% Sistemi e Servizi Scarl
1,60% Consorzio Autostrade Italiane Energia

10.5 La composizione azionaria del Concessionario, come risultante dal libro soci alla data di stipula della presente Convenzione Unica, viene allegata al presente documento (allegato N).

10.6 La cessione di partecipazioni qualificate nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale trasformazione, fusione e scissione, compresa l'esecuzione di rilevanti operazioni straordinarie, anche sul capitale sociale, e operazioni di riassetto societario, quali ad esempio cessioni d'azienda sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Concedente, rilasciata su conforme nulla osta del Ministro delle Infrastrutture, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Concedente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Concedente verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità, solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità in ordine al rispetto degli obblighi derivanti da contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, nonché effettua gli accertamenti previsti dalla vigente legislazione antimafia, nei confronti dei soggetti che detengono il controllo del Concessionario. Pertanto, il Concessionario dovrà comunicare al Concedente tutta la documentazione e le informazioni relative all'aspirante cessionario della partecipazione occorrente per l'espletamento dei predetti accertamenti, anche al fine di assicurare l'equilibrio della governance nell'ambito delle predette trasformazioni societarie. Nessuna cessione potrà essere effettuata prima della comunicazione al Concessionario da parte del Concedente dell'autorizzazione prescritta. In ogni caso, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio da parte del Concessionario al Concedente della richiesta di autorizzazione all'operazione senza che il Concedente abbia comunicato rilievi, l'autorizzazione dello stesso si intende rilasciata.


10.7 Il Concessionario si impegna a non procedere alla distribuzione di rimborsi di capitale né di riserve ad eccezione di quelle costituite con destinazione di utili.

10.8 Il Concessionario deve comunicare al Concedente le variazioni alle partecipazioni rispetto a quanto previsto all'art. 10.4. Le eventuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla loro attuazione.

10.9 Resta inteso che non potranno essere recuperate in tariffa eventuali perdite derivanti dalle attività collaterali a quelle della concessione, ovvero di Società comunque partecipate dal Concessionario stessa.

10.10 Con apposito disciplinare, predisposto dal Concedente, da redigersi entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, saranno regolati i rapporti tra il Concessionario e le Società ad esso collegate o da esso controllate, al fine di prevenire conflitti di interessi ed ogni eventuale interferenza con il corretto espletamento della attività oggetto di affidamento, nonché al fine di prevenire rischi di danno all'interesse pubblico perseguito, alla concorrenza ed al mercato.

Art. 11 - Piano Economico Finanziario



- 11.1 Il piano economico finanziario allegato E alla presente Convenzione Unica è stato aggiornato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, commi 82 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito dalla n. 286 del 24 novembre 2006 e successive modificazioni) nonché dalla delibera CIPE 26 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i..
- 11.2 In relazione a quanto previsto al precedente art. 3.9, il piano economico - finanziario sarà aggiornato in sede di approvazione del progetto definitivo della tratta Parma - Nogarole Rocca. Detto Piano verrà, inoltre, sottoposto a revisione in presenza di un nuovo programma di investimenti, ovvero in presenza di eventi straordinari che determinino un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario del medesimo. Il Piano economico finanziario è ulteriormente aggiornato alla scadenza di ogni periodo regolatorio di durata quinquennale, con le modalità previste dalla stessa Delibera CIPE 26 gennaio 2007 e s.m.i.
- 11.3. In sede di aggiornamento del piano economico finanziario si terrà conto degli scostamenti, in aumento o in diminuzione, tra i ribassi previsti nel medesimo piano economico finanziario ed i ribassi effettivamente conseguiti, in sede di eventuale affidamento a terzi.
- 11.4. I tempi di realizzazione dell'Autostrada fissati nel piano economico finanziario e nel Cronoprogramma sono vincolanti per il Concessionario. In caso di inosservanza di tali tempi per colpa del Concessionario, si applicano le penali di cui all'articolo 26 e la decadenza di cui all'art. 9.
- 11.5 Al fine di assicurare gradualità all'evoluzione tariffaria, è possibile, in sede di aggiornamento, prevedere l'inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi ammessi, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità economico - finanziaria. Il parametro X della formula tariffaria è rideterminato in modo tale da tenere conto di queste poste figurative.
- 11.6 Fermi gli aggiornamenti di cui al precedente art. 11.2, il piano economico - finanziario risulta vincolante per il Concessionario sino alla data di scadenza della concessione fissata al precedente art. 4.
- 11.7 In relazione a quanto previsto al precedente art. 3.9, il piano economico - finanziario può essere soggetto a revisione su richiesta del Concedente o del Concessionario ove eventi straordinari ne abbiano determinato l'alterazione. La revisione del piano economico - finanziario sarà predisposta in applicazione di quanto previsto dalla Delibera CIPE 26 gennaio 2007 ed s.m.i. e potrà comportare modifiche alla presente Convenzione Unica da definire entro sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della revisione del piano economico - finanziario da parte del Concessionario.
- 11.8. In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico - finanziario di concessione il rischio di costruzione è posto a carico del Concessionario successivamente all'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del Concedente, ad esclusione dei casi in cui l'eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di terzi non riconducibili a responsabilità del Concessionario stesso. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell'opera. Gli oneri di progettazione rimangono a carico del Concessionario nel caso in cui il progetto definitivo non venga approvato in sede di Conferenza di servizi ovvero dal CIPE.
- 11.9. Le Parti si danno atto che verificheranno la possibilità di introdurre soluzioni, stabilendone modalità e condizioni, che consentano, all'inizio di ciascun periodo regolatorio, di destinare a riduzione del valore di subentro di cui all'articolo 5, parte degli eventuali extraprofiti attesi in relazione a detto periodo regolatorio.



Art. 12 – Canone di concessione

12.1 Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 13 – Canone per attività collaterali

13.1 Il Concedente può accordare al Concessionario lo svolgimento di nuove attività accessorie collegate all'utilizzo delle aree a pertinenze autostradali ivi comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale di reti di telecomunicazioni.

13.2 Per tali attività il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo nella misura del 20% (venti) dei proventi di competenza di ciascun anno.

Art. 14 – Tariffe di pedaggio

14.1 La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata alla data di riferimento del piano economico finanziario allegato E alla presente Convenzione Unica sulla base di quanto stabilito nell'allegato A, in conformità alla Delibera CIPE 26 gennaio 2007 e s.m.i. Essa sarà periodicamente adeguata in relazione alle normative vigenti.

14.2 Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le maggiorazioni e le imposte previste dalla normativa vigente.

14.3. A fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso dell'autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, è possibile articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. In ogni caso le articolazioni dovranno essere coerenti alla normativa comunitaria applicabile. Il Concedente verifica, sulla base di rilevazioni periodiche, l'invarianza della tariffa media ponderata.

Art. 15 – Formula revisionale della tariffa media ponderata


15. 1 Sulla base di quanto stabilito nelle delibere CIPE del 24 aprile 1996 (“Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità”) e 20 dicembre 1996 (“Direttive per la revisione delle tariffe autostradali”) e successive modifiche ed integrazioni adottate dal CIPE con particolare riferimento alla Delibera CIPE n.1 del 26.1.2007 e s.m.i., la tariffa è adeguata annualmente sulla base della seguente formula tariffaria definita secondo il metodo del price cap:

$$\Delta T = \Delta P - X + K$$

dove

ΔT è la variazione percentuale annuale della tariffa;

ΔP è il tasso d'inflazione programmato;



X è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all'inizio di ogni periodo regolatorio e costante all'interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l'assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regolamentazione, il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell'incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione;

K, così come sopra definita, è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di regolamentazione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione; ai maggiori costi ammessi devono essere sottratti gli utilizzi del Fondo di bilancio di cui all'art. 3 comma 2 lett. dd₂). Le risorse appostate su tale fondo sono destinate a nuovi investimenti, su disposizione del Concedente. Alla tariffa così individuata si aggiunge o sottrae una componente relativa al fattore di qualità di cui al successivo art. 19 secondo le modalità individuate dalla delibera CIPE 20 dicembre 1996 e successive integrazioni anche ai sensi dell'art. 21, terzo comma, del decreto legge 24.12.2003 n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2004 n. 47.

15.2 Ai fini dei conteggi, le componenti della formula revisionale vanno considerate in termini di unità percentuali arrotondate, per eccesso o per difetto, alla frazione centesimale più prossima.

Art. 16 - Tasso di inflazione programmato

16. 1 Il tasso di inflazione programmato, di cui alla variabile ΔP della formula revisionale della tariffa media ponderata, prevista dal precedente articolo 15, corrisponde a quello risultante, per l'anno di applicazione della tariffa, dal più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.


Art. 17 - Recupero degli importi relativi ad investimenti non realizzati

17.1 Il recupero degli importi relativi ad investimenti programmati e non realizzati avviene in ragione del principio di neutralità economica del Concessionario, in modo tale che questi non tragga benefici economico finanziari dalla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti in beni reversibili.

17.2 L'importo da recuperare per ciascun anno è determinato secondo quanto previsto nell'Allegato L, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 lett. dd₁) e dd₂). L'importo da recuperare può essere incrementato anche successivamente, da ulteriori oneri a titolo sanzionatorio nel caso gli investimenti non realizzati siano attribuibili a responsabilità del Concessionario.

17.3 Nel caso di mancata o ritardata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico finanziario attribuibile a responsabilità del concessionario, troverà applicazione l'articolo 25 della presente convenzione.

17.4 Gli investimenti non realizzati nel periodo precedente possono essere riprogrammati dal Concessionario di intesa con il Concedente, salvo diversa determinazione di quest'ultimo, e vengono remunerati come nuovi investimenti, secondo le modalità specificate dalla citata direttiva CIPE n. 1 del 26.01.2007.



17.5 L'importo relativo al beneficio finanziario maturato ai fini dell'accantonamento di cui all'art. 3 comma 2 lett. dd.) è esplicitato nell'allegato L alla presente convenzione.

Art. 18 - Adeguamento annuale delle tariffe

18.1 L'adeguamento annuale delle tariffe, determinato ai sensi del precedente art. 15, è effettuato con le modalità previste dall'art. 21, comma 5, del decreto legge 24 dicembre 2003 n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004 n. 47, come modificata dalla legge n. 286/2006 e s.m.i..

18.2 Detto adeguamento è determinato secondo i criteri previsti dal CIPE, con particolare riferimento alle delibere CIPE del 24 aprile 1996, 20 dicembre 1996 e 26 gennaio 2007 e sue eventuali modificazioni. Nell'ambito della procedura revisionale, il Concedente può contestare:



- a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, come sopra specificati, con particolare riferimento all'entità degli investimenti effettuati nell'anno precedente ai fini della determinazione definitiva del parametro K da applicare per l'anno seguente. Il parametro K verrà applicato in proporzione agli effettivi investimenti eseguiti rispetto al cronoprogramma allegato M.
- b) la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della presente Convenzione unica, nonché per quelle relative agli investimenti già assentiti nella Convenzione del 7 dicembre 1999, che siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

18.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 2 il Concessionario provvede ad applicare l'aggiornamento sulla base della variazione corretta come da indicazioni del Concedente. Fermo restando detta applicazione, il Concessionario ha facoltà di contestare la variazione indicata dal Concedente.

18.4. Nel caso di cui alla lettera b), comma 2, fatta salva la decadenza di diritto dalla concessione, il Concedente, perdurando l'inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest'ultimo, dispone la sospensione dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art. 15 e procede ai sensi dell'art. 9 della presente convenzione.

18.5 Il Concedente, a fronte della ritardata esecuzione degli investimenti inseriti nel piano economico finanziario del 1999 per il periodo 2000 - 2005, opera una sospensione dell'incremento tariffario, su base annua, commisurato all'entità del correlato beneficio finanziario, determinato applicando al differenziale di spesa gli interessi calcolati al tasso benchmark 10 yrs BCE secondo i conteggi di cui all'allegato L. Qualora nell'esercizio non vi sia capienza nell'aumento tariffario sospeso, l'importo corrispondente al valore residuo del beneficio è accantonato in specifico fondo di cui all'art. 3 comma 2 lett. dd.). Per l'anno 2006 il Concessionario provvede o ad accantonare, in caso di ritardata esecuzione degli investimenti inseriti nel piano economico finanziario del 1999, l'importo corrispondente al beneficio finanziario determinato, applicando al differenziale di spesa dell'anno, maggiorato dell'eventuale fondo relativo al periodo 2000 - 2005, gli interessi calcolati al tasso benchmark 10 yrs BCE ovvero a ridurre l'accantonamento del periodo precedente, in caso di maggiori investimenti realizzati a consuntivo rispetto alle previsioni da piano finanziario. Per l'esercizio 2007, il Concessionario provvederà ad accantonare, nel bilancio d'esercizio, con le stesse modalità dell'anno 2006, i benefici finanziari riferibili ai differenziali di spesa, maggiorati, se del caso, dei fondi sopra citati.

18.6 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione relativa all'adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe, relativo all'anno di richiesta.



18.7 Ai fini della determinazione dell'adeguamento annuale delle tariffe il Concessionario comunica al Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, lo stato d'avanzamento degli investimenti risultante dalla situazione patrimoniale e dai dati di Contabilità analitica forniti riferiti alla data del 30 settembre di ciascun anno.

Sezione III - Tecnica

Art. 19 - Indicatori di qualità

19.1 L'indicatore Q della qualità di servizio di cui alla Delibera CIPE 20 dicembre 1996 è attualmente riferito allo stato strutturale delle pavimentazioni e all'incidentalità secondo le modalità definite nell'allegato C.

L'indicatore Q, gli standards di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli saranno integrati ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, terzo comma, del decreto legge 24.12.2003 n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2004 n. 47 nonché dall'art. 2 comma 86 della Legge n. 286/2006 e s.m.i.

19.3 Il Concessionario si impegna a trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni necessarie ai fini del computo dell'indicatore di qualità, aggiornata al 30 giugno dell'anno precedente a quello di applicazione.

19.2 Ai fini dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art. 15, la variabile ΔQ corrisponde alla variazione percentuale media dell'indicatore di qualità registrata sui cinque risultati osservati dal Concessionario nel corso dell'ultimo quinquennio che ha termine il 30 giugno dell'anno precedente quello di applicazione.

19.4 Ai fini dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art.15, il parametro β assume il valore di cui all'allegato C.

Art. 20 - Progettazione

20.1 Il Concessionario presenta, nel rispetto del cronoprogramma allegato al piano economico e finanziario e della normativa vigente, all'esame del Concedente per l'approvazione i progetti definitivi e o esecutivi degli interventi di propria competenza di cui all'art. 2.1. I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta richiesti, nonché il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ove prescritto. Il Concedente si riserva di effettuare direttamente le verifiche previste dalla disciplina vigente, con oneri a carico del Concessionario.

20.2 I tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con "R.F.I. S.p.A." e con le Aziende esercenti le linee ferroviarie in concessione, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma.

20.3 I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.




- 20.4 I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.
- 20.5 Resta inteso che le strade pubbliche, alle quali si innestano gli allacciamenti predetti, devono avere caratteristiche sufficienti a smaltire il traffico di afflusso e di deflusso dall'autostrada.
- 20.6 Nel caso di allacciamento a strada statale, sono a totale carico del Concessionario le opere di sistemazione dell'accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà del Concedente.
- 20.7 Qualora l'allacciamento venga realizzato con una strada pubblica sita ad una distanza superiore ai 6 chilometri ed il Concessionario concordi di attuarlo, le opere e gli impianti, nonché le spese di manutenzione, potenziamento, adeguamento e di esercizio dell'allacciamento, fanno carico all'Ente richiedente per la maggiore lunghezza.
- 20.8 Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei progetti iniziali, richieste dall'Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Concessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle sopra citate opere.
- 20.9 Qualora le richieste di variazione provengano dal Concedente stesso ed il Concessionario richieda ad esso il pagamento anticipato delle maggiori spese di cui agli artt. 20.7 e 20.8, la corresponsione dei relativi importi avviene sulla base delle stime allegate ai progetti, salvo conguaglio in più od in meno, all'atto della chiusura della contabilità definitiva.
- 20.10 Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.
- 20.11 I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti, sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato e non è comprensivo delle verifiche di cui al D.Lgs 163/2006.
- 20.12 L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposti dal Concessionario, è determinata sulla base dei contenuti del D.M. 22 maggio 1992, n. 1334 e s.m.i.

Art. 21 – Termini per la presentazione delle progettazioni

- 21.1 Fermi restando i termini di consegna della progettazione del Collegamento autostradale fissati nel Cronoprogramma (Allegato M), l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 20.1 relativo ai progetti, deve essere assolto dal Concessionario almeno 4 (quattro) mesi prima del mese individuato nel piano finanziario allegato quale mese di inizio dei lavori.
- 21.2 Su richiesta del Concessionario e solo per comprovate cause di forza maggiore, il Concedente può consentire alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti.
- 21.3 In caso di inosservanza dei termini sopra indicati, per un periodo superiore a sei mesi, è pronunciata la decadenza di diritto della concessione, oltre alla applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 25.

Art. 22 – Espropri



22.1 Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere di competenza del Concessionario di cui al precedente art. 2.1 vengono effettuate a cura e spese del Concessionario. A tal fine, il Concessionario medesimo è delegato, ai sensi della vigente normativa, a compiere tutte le operazioni relative, previste dal D.P.R 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria.

Art. 23 - Verifiche e Collaudi



- 23.1 Al completamento dei lavori relativi alle opere indicate all'art. 2 su richiesta del Concessionario, si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. Di tanto è steso regolare verbale.
- 23.2 Solo dopo che la visita predetta, abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, si può dare luogo in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio dell'opera autostradale a tratti funzionali di esse.
- 23.3 Il collaudo tecnico, amministrativo e statico, previsto dalla vigente normativa, delle opere realizzate dal Concessionario è effettuato da parte di tecnici nominati da Concedente. Il relativo onere è a carico del Concessionario.

Art. 24 - Vigilanza del Concedente

- 24.1 Il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere di cui all'art. 2 siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.
- 24.2 Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dall'art. 24.1, comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire.
- 24.3 Il Concedente in ordine ai programmi manutentori, di cui all'art. 3.1 lett. h) può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.
- 24.4 Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 3, provvede al controllo dell'attuazione del piano economico - finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

Art. 25 - Accertamento della violazione e sanzioni

- 25.1 Fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione prevista dai precedenti articoli, e fatta parimenti salva l'applicazione, anche cumulativa, delle penali di cui alla presente convenzione, in caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni della presente Convenzione Unica trova applicazione il sistema di sanzioni la cui entità è regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell'inadempimento. La procedura



sanzionatoria è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 86, lett. d), del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 del 2006.

25.2 Il sistema sanzionatorio è regolato, per le violazioni più ricorrenti, da apposito disciplinare predisposto dal Concedente.

In ogni caso sono previste sanzioni connesse all'inosservanza delle seguenti clausole convenzionali:

- a) art. 3 commi 1, 2, 3 e 6;
- b) art. 4, comma 3;
- c) art. 10, commi 1, 2 e 10;
- d) art. 12;
- e) art. 18, commi 4 e 5;
- f) art. 20, commi 1, 2, 3 e 10;
- g) art. 21, comma 1;
- h) art. 24, comma 2;
- i) art. 28, commi 2, 3 e 4;
- j) art. 29, commi 1 e 2;
- k) art. 30, commi 1, 2, 5 e 7;
- l) art. 31;

25.3 Le sanzioni di cui all'art. 25.2 per ogni specie di violazione, sono determinate con provvedimento del Concedente, per ogni singola fattispecie che possa comportare violazione, anche parziale, delle disposizioni di cui al medesimo art. 25.2. Per violazione si intende qualsiasi discrepanza rispetto alle disposizioni e, quindi, anche per fatti propedeutici o consequenziali alle stesse.

Art. 26 – Penalità sull'esecuzione dei lavori


26.1 Il Concedente applica al Concessionario, ai sensi del presente articolo, previo riconoscimento di un congruo termine per controdedurre, penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli interventi previsti dalla presente convenzione. Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì delle sanzioni ai sensi del precedente art. 25, le penalità non si intendono alternative alle sanzioni.

26.2 Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti rispetto a quanto previsto al precedente art. 21.1 e dal Cronoprogramma, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente una penalità di Euro 1.000,00 (mille/00).

26.3 Per ogni settimana di ritardo nell'avvio dei lavori rispetto al mese ed anno indicati nel piano economico finanziario/Cronoprogramma, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente una penalità di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

26.4 Per ogni settimana di ritardo nel completamento delle opere di cui al precedente art. 2 rispetto al termine indicato nel piano economico finanziario/Cronoprogramma, salvo che per causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, il Concessionario stesso dovrà corrispondere una penalità di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

26.5 In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione di ciascuna opera rispetto al termine risultante dal cronoprogramma allegato M alla presente Convenzione Unica, salvo che per causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, il Concessionario stesso è tenuto a corrispondere




al Concedente una penalità pari a Euro 1.000.000,00 (un milione/00), per ogni semestre aggiuntivo a quello previsto. Nel caso di ritardo superiore a 15 (quindici) mesi si applica l'art. 9 della presente convenzione. La mancata parziale o difforme esecuzione di ciascun intervento previsto nella presente Convenzione Unica, per causa o fatto imputabile al Concessionario, comporta a carico di quest'ultimo una penalità da corrispondere al Concedente, pari al 25% del valore dell'intervento, accertato al momento dell'inadempimento. I ritardi accumulati su ciascuna opera e l'ammontare complessivo della penale viene misurata annualmente dal Concedente sulla base dei dati forniti dal Concessionario tramite la relazione di cui all'allegato E.

- 26.6 In caso di violazione o inadempimento afferente la gestione del servizio autostradale, il Concedente ha la facoltà, previo accertamento delle circostanze comprovanti il fatto stesso, di determinare, in carico al Concessionario, l'applicazione di una penalità, compresa tra 10.000 euro e 1 Meuro.
- 26.7 Le penalità dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. L'ammontare delle penali è versato in un conto corrente vincolato da destinarsi a servizio del piano economico finanziario.
- 26.8 L'applicazione di n. 10 penalità nella misura massima prevista nel corso della durata della concessione ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 (venti) giorni costituisce motivo di decadenza ai sensi del precedente art. 9.
- 26.9 La misura, i tempi e i modi per l'applicazione delle penalità, dalla presente convenzione non espressamente previsti, sono regolati da successivo regolamento disciplinare.
- 26.10 In ogni caso, è fatta salva la pronuncia di decadenza di diritto dalla concessione prevista dai precedenti articoli.
- 26.11 Le penali di cui al presente articolo trovano applicazione cumulativamente. In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi.

**Art. 27 – Risoluzione del rapporto per inadempimenti
del Concedente e revoca della concessione per
motivi di pubblico interesse**

- 27.1 Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, constatato a seguito di procedura in contraddittorio e alla scadenza di un congruo termine per adempiere, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:
- a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico - finanziario.
- 27.2 Le somme di cui all'art 27.1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
- 27.3 L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.



Sezione IV Gestione Controllo
Art. 28 - Facoltà del Concessionario

28.1 Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:

- a) di riscuotere i pedaggi di cui agli articoli 14 e 15;
- b) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure ad evidenza pubblica, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede Autostradale e loro pertinenze, con riferimento alle aree previste nel piano economico finanziario e di introitarne i proventi, salva la corresponsione a favore del Concedente del canone di cui all'art. 13.2 della presente convenzione. Le concessioni in questione dovranno essere trasmesse ad ANAS per l'autorizzazione che deve essere rilasciata nel termine di 60 giorni.

28.2 L'esercizio delle facoltà di cui all'art. 28.1, non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di durata superiore al periodo residuo di concessione dell'esercizio autostradale, salvo specifica autorizzazione del Concedente.

28.3 L'esercizio delle facoltà di cui all'art. 28.1 non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della presente convenzione; allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l'esercizio delle concessioni di cui all'art. 28.1 lett. b sono trasferite gratuitamente, in ottimo stato di conservazione, in proprietà al Concedente; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) dell'art. 28.1 devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente.

28.4 Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l'Autostrada, dai soggetti di cui all'art. 28.1 lett. b), e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari di cui all'art. 3.1 lettera b). La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stesso.

Art. 29 - Esenzioni e agevolazioni

29.1 Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. L'autorizzazione si intende concessa dal Concedente, qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata.

29.2 E' vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.

29.3 E' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.

29.4 Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l'autorizzazione, deve esigere, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modifiche ed integrazioni, l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura dell'autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo

per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.


**Art. 30 – Regime dei lavori e delle
forniture di beni e servizi**

- 30.1 Il Concessionario è tenuto, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi incluso il soccorso stradale, all'osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente. In particolare il Concessionario è tenuto al rispetto dell'art. 2, comma 85, lett. c), del decreto legge 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
- 30.2 E' vietata la partecipazione alle gare per affidamento di lavori da parte di imprese comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione .
- 30.3 Il Concessionario sottopone al Concedente gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione che si pronuncerà nei successivi trenta giorni dal loro ricevimento. In caso di mancata pronuncia nel termine si applicherà l'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.
- 30.4 Le Commissioni di gara per l'aggiudicazione delle gare di cui all'art. 28.1 sono nominate dal Ministro delle Infrastrutture su istanza del Concessionario.
- 30.5 Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione posti in essere per l'esercizio della concessione.
- 30.6 Le riserve relative ai lavori da realizzare da parte del Concessionario, saranno considerate parte dell'investimento complessivo per gli importi effettivamente liquidati dal Concessionario alle imprese appaltatrici, o fornitrici, soltanto se riconosciute dovute dal Concedente ovvero liquidate in via giudiziale e non imputabili a fatto del Concessionario stesso.
- 30.7 Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all'adeguato svolgimento del servizio medesimo e non discriminatori.
- 30.8 Il Concedente predispone le procedure di standardizzazione dei bandi di gara per l'aggiudicazione degli appalti.

Art. 31 – Carta dei servizi

- 31.1 Il Concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione ed all'aggiornamento annuale della Carta dei Servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi del D.P.C.M. 27.01.1994, e del D.P.C.M. 30.12.1998 e del D. Lgs. 286 del 30.07.1999.
- 31.2. I valori promessi e conseguiti per ciascuno indicatore devono essere trasmessi annualmente all'Anas S.p.A., per via telematica, nel rispetto della procedura prevista.

Sezione V Disposizioni finali



Art. 32 - Domicilio

32.1 Per gli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Via Camboara n. 26/A in Pontetaro di Noceto (Parma).

Art. 33 - Foro competente

33.1 Per tutte le controversie che insorgono fra le parti, sull'interpretazione ed applicazione della presente convenzione il foro competente è il Tribunale di Roma.

Art. 34 - Rinuncia al contenzioso



- 34.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione ed a decorrere dalla data di efficacia della stessa, ai sensi del successivo art. 35, il Concessionario rinuncia a tutti i giudizi pendenti attinenti o comunque connessi al rapporto concessorio, rinunciando, altresì, ad ogni altro diritto o pretesa ad esso connessi.
- 34.2. Il Concessionario rinuncia, altresì, anche per il futuro, a non attivare contenziosi e a non fare valere diritti e/o pretese relativamente a situazioni giuridiche in atto.
- 34.3. A partire dalla data di perfezionamento delle procedure di cui al successivo art. 35, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito.

Art. 35 - Condizione sospensiva

- 35.1 L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'emanazione del decreto di approvazione, ai sensi di legge.
- 35.2 Nelle more della suddetta approvazione, il Concessionario rinuncia a vantare qualunque pretesa, interesse ovvero diritto nei confronti del Concedente, dipendenti dalla convenzione stessa, nel caso in cui la stessa si perfezioni entro 10 (dieci) mesi dalla stipula.
- 35.3 Nel caso di denegata approvazione della convenzione, ovvero per qualsiasi causa che impedisse o ritardasse o comunque compromettesse la regolare procedura di approvazione della presente convenzione, il Concessionario non avrà titolo a richiedere il risarcimento dei danni o la corresponsione di penalità, per la precedente mancata approvazione.

Art. 36 - Richiamo e norme legislative e regolamentari

36.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di OO.PP. ed in particolare le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel D.Lgs. n.163/06, e nei regolamenti esecutivi e attuativi, nonché quelle relative allo specifico settore della gestione autostradale, ivi compresa la direttiva di cui alla Delibera Cipe n. 1 del 26.01.2007 ed s.m.i..



Art. 37 – Spese di contratto e trattamento fiscale

37.1 La presente convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta.


Art. 38 – Disposizione transitoria

A far data dalla sigla del presente Schema di Convenzione unica, le Parti si impegnano a sospendere immediatamente tutti i contenziosi tra loro in essere.


Il presente schema di convenzione consta di n... facciate dattiloscritte e contiene n. 14 allegati

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Concedente, Anas S.p.A., salva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

=====


Concessionario



09 LUG. 2007



ANAS S.p.A.

AUTOSTRADA DELLA CISA A15
PARMA - LA SPEZIA
E
COMPLETAMENTO TRA PARMA (A1)
E NOGAROLE ROCCA (A22)

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

ALLEGATO: A

TARIFFE DI PEDAGGIO

ALLEGATO A


TARIFFE DI PEDAGGIO

Tariffe medie (alla società) al 31 dicembre 2006 ponderate con i chilometri percorsi (traffico 2006)

CLASSE	PIANURA	MONTAGNA	MEDIA
A		0,06934	0,06934
B		0,07120	0,07120
3		0,09265	0,09265
4		0,14958	0,14958
5		0,17463	0,17463
Veicoli leggeri (classe A)		0,06934	0,06934
Veicoli pesanti (classi B, 3, 4 e 5)		0,13077	0,13077
TOTALE		0,08492	0,08492

Tariffe medie (all'utente) al 31 dicembre 2006 ponderate con i chilometri percorsi (traffico 2006) - I.V.A. 20%


CLASSE	PIANURA	MONTAGNA	MEDIA
A		0,08507	0,08507
B		0,08730	0,08730
3		0,11676	0,11676
4		0,18507	0,18507
5		0,21514	0,21514
Veicoli leggeri (classe A)		0,08507	0,08507
Veicoli pesanti (classi B, 3, 4 e 5)		0,16123	0,16123
TOTALE		0,10439	0,10439



CALCOLO TARIFFE MEDIE LORDE ALL'UTENZA AL 31 DICEMBRE 2006
(CALCOLATE SUI DATI DI TRAFFICO 2006)

CLASSE	VEICOLI KM.	TARIFFE LORDE	IMPORTI LORDI ALL'UTENZA
A	639.446.712	0,08507	54.398.772,99
B	74.217.964	0,08730	6.478.946,06
3	17.632.846	0,11676	2.058.738,81
4	16.216.808	0,18507	3.001.266,84
5	109.178.816	0,21514	23.488.556,51
TOTALE PESANTE B - 3 - 4 - 5	217.246.434	0,16123	35.027.508,22
TOTALE	856.693.146	0,10439	89.426.281,21

N.B.: le tariffe su esposte comprendono I.V.A. ed i sovrapprezzi di € 0,00155 per le classi A e B e di € 0,00465 per le classi 3, 4 e 5 come previsti dall'Art. 15, comma 5° della L. 12.08.82 n° 531 modificati con L. 29.12.90 n° 407





*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

DELIBERA N. 40/2007
OFFICIO CONTROLLI ATTIVI ECONOMICI E FINANZIARI

08 OTT. 2007

005 ECONOMIA E FINANZE FEB 18

CORTE DEI CONTI
13.07.07 001443
**UFFICIO CONTROLLO ATTI
MIN. ECON.CO FINANZIARI**

CONVENZIONE UNICA TRA ANAS S.P.A. E AUTOCAMIONALE DELLA
CISA S.P.A.

IL CIPE

VISTO l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

VISTO l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

VISTO l'art. 21 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (G.U. n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, è stato istituito presso la Segreteria di questo Comitato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, qui di seguito denominato NARS;

VISTA la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;

VISTA la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (G.U. n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

VISTA la delibera approvata in data odierna che sostituisce la delibera n. 1/2007;

VISTA la nota 27 aprile 2007, n. 150, del Ministero delle infrastrutture, con la quale è stata richiesta, tra l'altro, l'iscrizione - all'ordine del giorno della seduta di questo Comitato - dello schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e l'Autocamionale della Cisa S.p.A.;

VISTO il parere del NARS, che nella seduta dell'11 giugno 2007 ha espresso parere favorevole in merito alla rispondenza della suindicata convenzione alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

[Signature]
COMITATO INTERMINISTRIALE



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

proceda con priorità assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui agli artt. 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la necessità che tutte le convenzioni, ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato;

CONSIDERATO che l'ANAS S.p.A. ha stipulato il 7 dicembre 1999 con Autocamionale della Cisa S.p.A. la convenzione novativa ex art. 11 della legge n. 498/1992 per la disciplina della concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Parma – La Spezia con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca) approvata con decreto interministeriale del 21 dicembre 1999 e avente scadenza 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO che l'asse autostradale Brennero-Venezia-Parma-La Spezia è stato successivamente inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche, approvato da questo Comitato con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

CONSIDERATO che questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del "raccordo autostradale della CISA A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Parma) – Nogarole Rocca (Verona)" con delibera 20 dicembre 2004, n. 94 (G.U. n. 115/2005), fissando – ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo della legge n. 443/2001 – il "limite di spesa" in 1.832,719 milioni di euro;

CONSIDERATO che a marzo 2006 le società succitate predisponavano un nuovo atto convenzionale, mai perfezionatosi per la mancata firma del decreto interministeriale di approvazione, che – a fronte del mancato, richiesto stanziamento di fondi a carico dello Stato pari a 751 milioni di euro, ed indicati nel piano finanziario allegato al progetto preliminare prevedeva un allungamento della convenzione al 2044;

CONSIDERATO che, con delibera 9 maggio 2006, n. 131 (n. 147/2006), questo Comitato ha accertato – ai sensi dell'art. 21 del menzionato decreto legge n. 355/2003, convertito nella legge n. 47/2004 – la rilevanza degli investimenti programmati dalla CISA per la realizzazione del citato intervento;

CONSIDERATO che, nella medesima seduta del 9 maggio 2006, questo Comitato ha effettuato – con delibera n. 132/2006 – una valutazione positiva del progetto definitivo, quantificando il costo dell'opera in 1.826,47 milioni di euro – oltre a 5,530 milioni di euro relativi ad investimenti già effettuati sulla tratta al 31.12.2004 e ad oneri finanziari da capitalizzare, con riferimento alla tratta in questione, per ulteriori 226,657 milioni di euro – e considerato che, nell'occasione, questo Comitato demandava al Ministero istruttore di quantificare l'onere correlato a prescrizioni indicate quali suscettibili di comportare in prosieguo aumento di costo, indicando le relative modalità di copertura, e prevedeva che detto Ministero provvedesse a sottoporre il progetto definitivo per l'approvazione dopo il completamento dell'iter approvativo dell'atto aggiuntivo alla citata convenzione, previa verifica della rispondenza di detto atto e relativi allegati alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia;

CONSIDERATO che detto progetto definitivo era corredato dal piano finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS il 20 febbraio 2006;



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

CONSIDERATO che tale piano, nell'azzerare il contributo a carico dello Stato, prevedeva aumenti tariffari annui del 6,9% dal 2007 al 2016, ipotizzava la rimodulazione del debito nei confronti del Fondo di garanzia e differiva, come esposto, la scadenza della concessione al 2044 in modo da parametrare la durata della concessione stessa nei 30 anni dall'apertura al traffico dell'ultima tratta secondo la normativa vigente all'atto della concessione e in relazione all'orientamento espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che con riferimento ad altra fattispecie aveva ammesso la possibilità di rideterminazione del periodo concessorio per opere in concessione e non ancora realizzate per fatto non imputabile al concessionario;

CONSIDERATO che su tale proroga la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione;

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture con fax del 14 giugno 2007, ha trasmesso la nota n.268 inviata al Ministero dell'Economia e Finanze nella quale tra l'altro si afferma che la clausola dell'art.35 punto 35.2 dello schema di convenzione che prevede "la rinuncia del concedente a vantare qualunque pretesa, interesse ovvero diritto nei confronti del concedente, dipendenti dalla convenzione stessa, nel caso in cui la stessa si perfezioni entro dieci mesi dalla stipula" appare equilibrata dal punto di vista dei rapporti concessori ed idonea a garantire maggiore certezza giuridica alle convenzioni;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture;

PRENDE ATTO

dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra ANAS S.p.A. e la Autocamionale della Cisa S.p.A. ed in particolare prende atto:

- che la costruzione e gestione dell'autostrada Parma – La Spezia con prolungamento per Mantova – Nogarole Rocca si articola:
 - da Parma all'autostrada regionale Cremona – Mantova (compresa la parte in comune);
 - dall'Autostrada regionale Cremona – Mantova a Nogarole Rocca.
- che vengono inoltre affidati la progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento della viabilità e per la sicurezza del traffico;
- che il costo delle opere nel piano finanziario allegato alla convenzione, è indicato in 2.039,902 milioni di euro (1.809,652 milioni di euro, al netto di 22,348 milioni di euro già realizzati al 31 dicembre 2006, per la tratta Parma – Nogarole Rocca, e 230,250 milioni di euro per la tratta Parma La Spezia), ma non è precisato nello schema di convenzione se tale costo è pari al lordo o al netto del presumibile ribasso d'asta;
- che la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2031;
- che il suddetto piano finanziario prevede il completo ammortamento del costo delle opere al 31 dicembre 2056;



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

- che alla scadenza della concessione è previsto un valore di subentro pari a 1.569,546 milioni di euro;

DELIBERA

1. E' valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Autocamionale della Cisa S.p.A., fermo restando che la stesura definitiva potrà essere definita solo dopo la conclusione della procedura di infrazione in corso e che lo stesso schema dovrà essere adeguato alle eventuali clausole diverse e/o integrative di cui alle emanande linee-guida citate in premessa e subordinatamente all'osservanza delle seguenti, ulteriori prescrizioni:
 - a) precisare se il costo degli investimenti è un costo lordo o al netto di un presumibile ribasso d'asta ed indicare negli allegati i quadri economici delle singole opere;
 - b) all'art. 2, punto 2.2, lettere d), i), o), p), q), precisare perché tali opere, già inserite nel piano finanziario del 1999, non sono state inserite nel piano economico finanziario allegato allo schema di convenzione unica;
 - c) all'art. 2 punto 2.2 bis prevedere che i proventi derivanti dallo sfruttamento delle aree di servizio siano destinati all'equilibrio del piano economico finanziario;
 - d) all'art. 2 punto 2.3 lettera j) stralciare le parole "approvato dal Cipe" e la precisazione che gli elaborati del progetto definitivo, pur non materialmente allegati alla convenzione, formano parte integrante della medesima;
 - e) all'art. 3 punto 3.9 precisare quali sono gli "eventi straordinari" che possono comportare la revisione del piano economico finanziario;
 - f) all'art. 4 punto 4.2 e 4.2 bis precisare con più approfondite argomentazioni la prevista possibilità che alcune tratte non vengano realizzate;
 - g) all'art. 5, punto 5.4, della convenzione prevedere la verifica, alla fine di ogni periodo regolatorio (5 anni) o in sede di aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato;
 - h) integrare l'art. 12 della convenzione in modo da prevedere una specifica procedura per l'aggiornamento e per l'eventuale revisione del piano finanziario;
 - i) all'art. 13, punto 13.2, abrogare la clausola che prevede la corresponsione al concedente di un canone annuo pari al 20% dei proventi derivanti da attività accessorie;
 - j) stabilire che il livello iniziale della tariffa venga fissato in modo da eguagliare il valore attuale dei ricavi da pedaggio e il valore attuale dei costi ammessi in relazione agli investimenti effettuati dall'avvio dei lavori sino all'entrata in funzione della prima tratta autostradale oggetto della convenzione;
 - k) all'art. 16 bis prevedere che i valori del parametro X siano fissati per l'intero periodo regolatorio;
 - l) prevedere la remunerazione dei nuovi investimenti oggetto della convenzione esclusivamente dopo la loro realizzazione;



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

- m) all'art. 27 individuare chiaramente la norma da applicare per la determinazione dell'indennizzo previsto in caso di revoca della concessione, ai fini del calcolo dell'eventuale lucro cessante oltre al danno emergente;
 - n) all'art. 27 punto 27.3, stralciare l'intero punto in quanto l'efficacia della revoca non può essere condizionata al pagamento delle somme dovute dal concedente;
 - o) prevedere che il tasso di congrua remunerazione del capitale per gli investimenti indicati dalla convenzione in oggetto venga definito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale con evidenza dei valori attribuiti alle singole variabili;
 - p) nell'allegato a) prevedere una chiara evidenziazione del calcolo delle tariffe da applicare per i nuovi e i vecchi investimenti;
 - q) nell'allegato l) prevedere una chiara evidenziazione del metodo di calcolo dei benefici finanziari legati alla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti programmati, nonché la rivalutazione degli importi recuperati ad un tasso pari all'Euribor a 12 mesi.
2. Il Ministero delle infrastrutture provvederà a sottoporre a questo Comitato – ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell'art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dopo il completamento dell'iter approvativo della convenzione unica in questione – il progetto definitivo del "raccordo autostradale della CISA A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo – Nogarole Rocca", precisando nell'occasione, per l'ipotesi dell'integrale realizzazione del raccordo autostradale sopra citato, se il costo complessivo dell'opera, che risulta confermato in 1.832 milioni di euro, includa l'onere correlato alle "prescrizioni" che, a quanto rilevato al punto 2 della delibera n. 132/2006, sono state individuate quale suscettibili di arrecare un "aumento di costo a iter processuale successivo". Nella negativa il Ministero istruttore specificherà le fonti di copertura del costo aggiuntivo e correderà il progetto definitivo di una stesura aggiornata del piano finanziario e della scheda prevista dalla delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), che riporti il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera.

Roma, 15 giugno 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI